

## TRIBUNALE NAPOLI

27 GENNAIO 1995

GIUD. DELEGATO: CAPASSO

PARTI: ASSOCIAZIONE

NAPOLETANA STAMPA

(Avv. Giacomo)

FALL. EDI. GEN.

(Avv. Barra Caracciolo)

**Testata giornalistica • Proprietà • Mancata pubblicazione per oltre un anno • Decadenza della registrazione ex art. 7 legge 8 febbraio 1948, n. 47 • Perdita della titolarità • Insussistenza**

*Le vicende della proprietà di una testata giornalistica sono autonome da quelle della decadenza dalla registrazione disposta dall'art. 7 legge 8 febbraio 1948, n. 47, di talché la mancata pubblicazione per un periodo di oltre un anno non incide sulla titolarità della testata medesima.*

**Testata giornalistica • Registrazione da parte di soggetto non proprietario • Inammissibilità • Ordine di cancellazione dal registro della stampa**

*In mancanza del requisito della proprietà della testata è inammissibile, ai sensi dell'art. 5 legge 8 febbraio 1948, n. 47, la registrazione della testata medesima e, conseguentemente, ne va disposta la cancellazione dal registro della stampa.*

**P**reliminarmente devesi qualificare, in relazione alle dedotte questioni di rito, l'istanza depositata in data 19 gennaio 1995 dalla Curatela fallimentare della soc. EDI.GEN S.p.A. quale atto propulsivo di un potere di ufficio di revoca, previa riconsiderazione della sussistenza o meno, anche sotto un profilo probatorio, di tutti gli estremi condizionanti la registrazione richiesta sub. n. 5334/94 vol. giurisd. dal Maresca Franco nella qualità di Presidente - Legale rappresentante pro tempore dell'Associazione Napoletana della Stampa. Sollecitazione di un potere di revoca di ufficio — risultando la qualificazione della domanda espressione della potestà decisionale — non contraddetta dal provvedimento dispositivo di convocazione delle parti, onde acquisire dalle medesime le opportune delucidazioni del caso. Così configurata la realizzata procedura e definito il ruolo meramente propulsivo dell'istante Curatela ne consegue che il richiamo ai parametri della legittimazione attiva (intesa quale potere riconosciuto alla parte di ottenere dal giudice una decisione di merito) e di interesse ad agire (visto come situazione giuridica subiettiva di vantaggio sostanziale il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della

\* Non constano precedenti. Per altre vicende collegate al dissesto di imprese editoriali si v. il caso della cancellazione della registrazione de « Il Globo » deciso da Trib. Roma, 10 settembre 1984; App. Roma, 28 marzo 1985; Trib. Roma, 17 aprile 1985, tutti in *Giur. merito*, 1985, 793 (con nota di D. DI GRAVIO, *Questioni in tema di iscrizione nel registro della stampa*).

Per il subentro di una cooperativa di giornalisti nel contratto di utilizzazione del-

la stessa testata (« Roma ») v. Trib. Napoli, 15 gennaio 1985, in questa *Rivista*, 1986, 487 (con nota di G. CORASANITI, *Impresa editoriale in amministrazione controllata: il diritto dei giornalisti a subentrare nell'utilizzazione della testata*).

Sul sequestro della testata a garanzia dei crediti vantati dai giornalisti v. Pret. Milano, 16 maggio 1986, in questa *Rivista*, 1986, 936.

pretesa fatta valere in lite) si appalesano inapplicabili al caso di specie, non potendo del resto il riferimento all'art. 100 del codice di rito non correlarsi che ad un procedimento contenzioso in atto. L'indagine va, pertanto, indirizzata alla verificata della sussistenza nell'istanza n. 5334/94 dell'Associazione Napoletana della stampa dei requisiti necessari per la registrazione della testata «Roma», testata di cui la curatela evidenzia l'esclusiva proprietà. Giova puntualizzare che la proprietà della testata in predicato da parte della curatela non può riconnettersi alle vicende proprie della registrazione nel Registro della Stampa al n. 3806 del 28 ottobre 1988, poiché in tal caso sarebbe troppo semplice argomentare dall'eventuale decadenza dalla registrazione, in virtù dei meccanismi dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la perdita stessa della proprietà del bene. In realtà la registrazione, condizionante la legittimazione della pubblicazione di qualsivoglia giornale o periodico, stante l'inequivoco tenore della prescrizione di cui all'art. 5 legge n. 47/48 non incide affatto sul regime della proprietà della testata, dovendosi riconoscersi a siffatto diritto patrimoniale vita autonoma rispetto alla possibilità di utilizzazione economica della testata medesima realizzata mediante la pubblicazione del relativo quotidiano. Vero è che nell'atto di «Cessazione di Azienda», per Notar Iaccarino versato in atti dalla Curatela leggasi, sulla premessa che il «quotidiano di Napoli corrente sotto la testata Roma ha cessato la pubblicazione da oltre sette anni ed è Stato assoggettato ad Amministrazione Straordinaria» che «la testata Roma è stata preservata attraverso la normale pubblicazione annuale del numero unico, l'ultimo dei quali è dato 11 ottobre 1988 ed è stato regolarmente registrato presso gli uffici competenti», il che, *prima facie*, suonerebbe di conforto all'oposta tesi dell'inscindibilità dei profili: proprietà della testata — possibilità di pubblicazione del quotidiano. Siffatta conclusione, tuttavia, risulta resistita oltre che dagli esposti rilievi sull'oggettiva diversità dei concetti: esigenze del diritto-uso dello stesso, dalla circostanza che l'art. 100 della legge 633/41 inibisce atti di emulazione della testata, finché non siano decorsi anni due dalla cessazione della pubblicazione, sicché se fosse vera la ipotizzata identità, realizzatosi l'effetto decadenziale ex art. 7 legge n. 47/48, a seguito di interruzione della pubblicazione per un periodo di un anno e un giorno, non dovrebbe accordarsi più alcuna tutela ad una proprietà ormai scomparsa, nemmeno sotto il limitato profilo di un'intenzione di attività concorrenziale, il che è contraddetto dal richiamato art. 100 legge n. 633/41. Né può equivocarsi il profilo della proprietà del bene «testata» con l'autore dell'opera collettiva, quale il quotidiano contrassegnato da quella denominazione, per farne conseguire «legittimazione ad agire a tutela della testata» in favore del direttore responsabile del quotidiano stesso. Devesi, pertanto, convenire sulla persistenza della proprietà della testata da parte della curatela, indipendentemente dalla valutazione di ogni aspetto relativo alla permanenza o meno di efficacia della registrazione n. 3306 del 28 ottobre 1988, con conseguente possibilità di pubblicazione, tematica che esula dal presente accertamento di ufficio. Persistenza della proprietà che si colloca come preclusiva ed incompatibile con l'attribuzione di proprietà della predetta testata da parte dell'Associazione Napoletana della Stampa, ancorché il succitato profilo giuridico debba ritenersi incluso od inglobato nella qualità di Editore. Il difetto del requisito della proprietà della testata da parte dell'associazione napoletana della Stampa, ancor prima della indicazione (espressa o ritenuta in altra dizione) atesta l'incompletezza dei presupposti per il conseguimento delle registra-

zione. Detta conclusione preclude il vaglio delle ulteriori tematiche, pur rilevandosi che essendo intervenuta la pubblicazione (non rilevando l'aspetto della « diffusione ») dell'ultimo numero in data 10 novembre 1993, l'interruzione annuale iniziava a decorrere l'11 novembre 1993 concludendosi alla mezzanotte del 10 novembre 1994 (non trovando applicazione il computo dei termini *ex art.* 155, comma 1, cod. proc. civ.), sicché alla data dell'11 novembre 1994 versavasi in periodo ultra-annuale, *ex art.* 7 legge n. 47/48. Né può trovare applicazione analogica l'art. 8 legge n. 645/52 per argomentare un'automatica sospensione degli effetti della registrazione a seguito della declaratoria di fallimento, stante peraltro la possibilità di « esercizio provvisorio » dell'impresa del fallito ai sensi dell'art. 90 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, pur ribadendosi, comunque, l'estraneità al tema proprio del presente accertamento di ufficio del vaglio di permanenza o meno degli effetti della registrazione n. 3806 del 28 ottobre 1988.

P.Q.M. — Revoca, per l'esposta causale, il provvedimento di iscrizione n. 4583 dell'art. 11 novembre 1994, dispondone, per l'effetto, la cancellazione dal relativo Registro.